



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

C O P I A

**DELIBERAZIONE N. 46**

**CODICE ENTE 10869**

**del 28.12.2022**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21:00  
Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI      | GIANNI         |
| 2) CHIMINAZZO  | PATRIZIA       |
| 3) CHIMINAZZO  | LUCIANO        |
| 4) ZEN         | MARCO          |
| 5) COMUNIAN    | CHIARA         |
| 6) PANCERA     | GIUSEPPE       |
| 7) SOMENZI     | GIOVANNI       |
| 8) OMETTO      | LUIGINA SIMONA |
| 9) CANTONI     | MARISA         |
| 10) ARIOTTI    | ALBERTO        |
| 11) GHIDETTI   | CRISTINA       |
| 12) BROCCAIOLI | BARBARA        |
| 13) TEMPORIN   | CLAUDIO        |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
	X

Presenti: 10

Assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente Dott.ssa Sabina CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Gianni GRASSI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Relazione sull'argomento il Sindaco il quale afferma che la volontà dell'Amministrazione è di confermare anche per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), nei valori applicati nell'anno 2022, sebbene ci sia ancora un margine di aumento dell'1,10%.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito** quanto precede;

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- l'art. 1, comma 780 della medesima legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla predetta legge;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2021 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6‰ (detrazione € 200);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1‰;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,5‰;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,5‰;
- terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art.1, comma 758, Legge 160/2019): aliquota pari al 9‰;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,5‰;
- Unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti di Legge: aliquota pari al 6‰ (riduzione 50% della base imponibile)

**Considerato che** la legge n. 160/2019 istitutiva della nuova IMU dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa

deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2020 ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;*

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di delibera dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Con voti** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2023, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 6‰**;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 1‰**;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 9,5‰**;
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 9,5‰**;
  - terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, Legge 160/2019): **aliquota pari al 9‰**;
  - aree fabbricabili: **aliquota pari al 9,5‰**;
  - unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti di Legge: **aliquota pari al 6‰**  
(riduzione 50% della base imponibile)
2. **DI CONFERMARE** per l'annualità 2023, la detrazione pari ad Euro 200,00 prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
3. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5. **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rodigo, nella sezione dedicata ai Tributi Comunali 2023, nonché nell'apposita sezione di *Amministrazione Trasparente*;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 46 del 28/12/2022 ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 28.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Dott. Emiliano BONATTI*

---

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 28.12.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Rag. Elena FURLANI*



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Dott. Gianni Grassi

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 12/01/2023 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**F.to IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 22/01/2023**

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

Dott.ssa Sabina Candela

---